

COMUNE DI TURBIGO

STATUTO

Delibera n. 25 del 26/5/2003.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente Statuto è il documento fondamentale dell'ordinamento comunale al quale si devono conformare tutti gli atti normativi del Comune.

Articolo 2 – DEFINIZIONE DELL'ENTE COMUNALE

1. Il Comune di Turbigo è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed agisce nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione.

2. Il Comune, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si avvale della propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, nell'ambito delle leggi dell'ordinamento giuridico (*).

3. Il Comune rappresenta la comunità di Turbigo nei rapporti con lo Stato, le Regioni, le Province e con gli altri Enti o Soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nel perseguimento degli obiettivi indicati dal presente Statuto.

4. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto aggiornato con quanto previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (**).

Articolo 3 – FINALITA'

1. Il Comune utilizza tutte le risorse a sua disposizione per mantenere e migliorare la condizione civile, sociale, culturale ed economica della propria Comunità.

2. Il Comune promuove una cultura di pace, di cooperazione tra i popoli, di integrazione razziale ed assicura le condizioni di pari opportunità fra i sessi anche nei propri Organi collegiali.

Articolo 4 – FUNZIONI

1. Il Comune persegue:

a) la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e ne agevola la partecipazione all'attività amministrativa;

b) il razionale impiego delle risorse naturali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, favorendo anche a tale scopo forme di cooperazione intercomunali.

2. Il Comune tutela la sicurezza ed i diritti dei Cittadini con particolare attenzione ai problemi sociali connessi all'ambito lavorativo, alla casa ed alla salvaguardia della salute e delle fasce sociali più deboli.

3. Il Comune agevola e sostiene l'iniziativa economica, pubblica e privata.

4. Il Comune promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero, con un particolare riguardo alle iniziative rivolte ai giovani ed agli anziani; a tale scopo mette

a disposizione idonee strutture, servizi ed impianti, disciplinandone l'uso con apposito Regolamento (**).

5. Il Comune adegua i programmi di urbanizzazione alle esigenze dello sviluppo, tenendo conto del tessuto urbano primario (*) e delle compatibilità ambientali.

6. Il Comune provvede alla manutenzione accurata e continua dei beni patrimoniali al fine di conservare e di migliorare la loro fruibilità e funzionalità.

Articolo 5 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

1. Il Comune riconosce, quale presupposto della partecipazione dei Cittadini, l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
2. Con apposito Regolamento (**) il Comune assicura ai Cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi e il rilascio di copie, specificando quali sono quelli per i quali esiste l'esclusione o limitazioni all'accesso.
3. Il Comune assiste i propri Cittadini nell'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto.
4. Ogni cittadino deve attenersi ai doveri previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
5. E' diritto e dovere di ogni cittadino contribuire alla tutela dei beni pubblici ed ambientali ed al miglioramento della civica educazione della comunità.

Articolo 6 – COLLOCAZIONE STORICA E TERRITORIALE

1. Turbigo, già documentato nel XII secolo quale realtà sociale dell'area, è inserito nell'eco-sistema della valle del fiume Ticino.
2. Il Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica (*).
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, previa consultazione dei Cittadini (**).

Articolo 7 – STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto a norma della vigente legge (**) e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del proprio gonfalone.
2. Lo stemma del Comune di Turbigo è così definito nel decreto di riconoscimento: "D'argento, al ponte di rosso turrato di due e merlato, fondato su una campagna fluttuosa d'azzurro" (**).
3. Il gonfalone comunale è il seguente: "Drappo troncato d'azzurro e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI TURBIGO" (**).
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 8 – ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Salvo non sia stabilito diversamente da particolari disposizioni di legge, le pubblicazioni hanno una durata di quindici giorni consecutivi.
3. Il Segretario del Comune vigila che le pubblicazioni di cui al precedente comma siano regolarmente effettuate a cura dei Messi comunali.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 9 - ORGANI

1. Sono Organi del Comune :

- Il Consiglio comunale;
- la Giunta;
- il Sindaco.

Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge (**) e dal presente Statuto.

2. E' facoltà del Comune assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Articolo 10 - DIVIETI

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi od assumere consulenze presso enti od istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo del Comune, fatte salve le partecipazioni ad Organi di Società a partecipazione comunale (**).

Articolo 11 – CONSIGLIO COMUNALE : *Principi*

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione; esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa nelle forme previste dal Regolamento (**). La presidenza è attribuita al Sindaco e, dopo la nomina, al Presidente del Consiglio comunale.

2. Gli atti del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere e degli strumenti necessari, nonché le modalità di reperimento delle risorse e la loro destinazione.

3. Il Consiglio comunale persegue il coordinamento con la programmazione provinciale, regionale e statale, con i Comuni confinanti e con altri Enti aventi competenza sul territorio del Comune.

4. L'elezione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, lo scioglimento del Consiglio comunale, sono regolati dalla Legge (**). Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 12 - CONSIGLIO COMUNALE : *Competenze*

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed opera secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento (**).

2. Il Consiglio ha competenza per i seguenti atti fondamentali (**):

a) - gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali;

- i regolamenti salvo quelli di competenza della Giunta;
- i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) - programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,

rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- c) - le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) - l'istituzione degli organi di decentramento e di partecipazione, i loro compiti e le norme sul loro funzionamento;
 - e) - l'assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessioni dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) - la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) - la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
4. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento di tali Commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare (**).
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate nemmeno in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 13 – CONSIGLIO COMUNALE : *Sessioni e convocazioni*

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede a :

- a) ricevere il giuramento del Sindaco;
- b) esaminare le condizioni di eleggibilità dei membri;
- c) prendere atto della nomina, da parte del Sindaco, del Vicesindaco, scelto tra gli Assessori interni, e degli Assessori;
- d) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

- e) approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti:
 - a) il bilancio di previsione;
 - b) il rendiconto di gestione;
 - c) il rendiconto annuale sull'attività della Giunta e degli Organi di consultazione.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Sindaco, o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso vengano affrontati argomenti comportanti valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente ne dispone l'esame in seduta segreta.
5. I verbali del Consiglio sono firmati dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio od, in sua assenza, dal Sindaco.

Articolo 14 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: *Poteri e competenze* -

1. Il Presidente del Consiglio comunale dovrà essere nominato dal Consiglio comunale entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio comunale convoca, presiede, dirige le adunanze del Consiglio e provvede affinché si svolgano correttamente e nel rispetto del Regolamento (**). In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Sindaco.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la riunione dei capigruppo, previa un'adeguata e preventiva informazione agli stessi ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, stabilisce l'ordine degli argomenti da discutere, riceve le mozioni e le interrogazioni da sottoporre al Consiglio.
5. In caso di sua assenza o di inadempienza degli obblighi di convocazione provvede il Sindaco ed in ultima istanza, previa diffida, il Prefetto.

Articolo 15 – ORGANI DI CONSULTAZIONE: *Permanenti, temporanei, speciali e di controllo, di garanzia e di indagine*

1. Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce Organi di consultazione permanenti. Essi sono composti con criterio proporzionale in modo da rispecchiare il rapporto maggioranza-minoranza consiliare espresso dal risultato elettorale.
2. I membri degli Organi di consultazione vengono eletti dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei voti. I rappresentanti dei Gruppi di minoranza vengono eletti anche se riportano un solo voto.
3. Il Sindaco o chi ne fa le veci e l'Assessore al cui settore appartengono gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori, possono sempre intervenire alle sedute per illustrare gli argomenti stessi.
4. Il Consiglio comunale può istituire Organi di consultazione speciali incaricati di esaminare argomenti ritenuti di rilevante interesse ai fini dell'attività del Comune.
5. I componenti degli Organi di consultazione, sia speciali, temporanei o permanenti, non sono necessariamente Consiglieri comunali. Gli Organi di consultazione potranno essere integrati da rappresentanti degli ordini professionali o di associazioni operanti sul territorio.

6. Le Commissioni aventi funzioni di controllo, di garanzia e di indagine, ove costituite, sono presiedute da Consiglieri designati dai Gruppi di minoranza e sono composte unicamente da Consiglieri comunali.

7. I poteri degli Organi di consultazione, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e del numero dei rappresentanti per ogni Gruppo, sono disciplinati dal Regolamento(**), il quale dovrà attenersi per quanto riguarda il funzionamento, al principio di pubblicità delle sedute, prevedendo espressamente i casi di seduta segreta.

Articolo 16 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio integrare e modificare le linee programmatiche sulla base di nuove esigenze e problematiche intervenute.

Articolo 17 – CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato, per cui, nell'adempimento delle loro funzioni, essi hanno piena libertà d'azione, d'espressione, d'opinione e di voto.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione oppure, in caso di surrogazione o sospensione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e degli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
6. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni ed istanze alle quali il Sindaco o gli Assessori da lui delegati devono rispondere entro trenta giorni dalla presentazione. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
8. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede per iscritto (**) a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina gli atti delibera in merito.
9. Ai Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, compete un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio ed il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di incarichi speciali.
10. Il Sindaco partecipa come membro effettivo alle adunanze del Consiglio con poteri di voto ed è computato ai fini della determinazione del quorum delle presenze e delle votazioni, salvo nei casi nei quali la Legge od il presente Statuto lo escludano.

Articolo 18 – GRUPPI CONSILIARI : *Capigruppo*

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del Capogruppo. Qualora non sia stata esercitata tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i Capigruppo nei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza e che non ricoprono l'incarico di Assessore.
2. L'Amministrazione comunale metterà a disposizione idonei locali per le attività dei gruppi.
3. I Capigruppo designati dovranno essere convocati dal Presidente prima di ogni Consiglio comunale nei termini previsti dal regolamento per la preliminare discussione dei punti posti all'ordine del giorno, essi hanno la possibilità di proporre iniziative in relazione allo stesso e sulle deliberazioni da assumere con urgenza dalla Giunta comunale.
4. Il Sindaco, può riunire i Capigruppo per discutere di questioni di rilevante interesse comunale.
5. Nel caso in cui due o più Consiglieri escano dal gruppo originario, essi possono costituire un nuovo gruppo, ferma restando la facoltà per ciascuno di confluire in un gruppo già presente nel Consiglio comunale. L'uscita dal gruppo di appartenenza comporta automaticamente la decadenza da membri delle commissioni in cui sono stati eletti. Il Consiglio comunale provvede alla loro surroga ed alla nomina dei nuovi componenti nelle commissioni stesse.
6. Il singolo Consigliere che esce dal gruppo in cui è stato eletto e non intende aderire ad alcun gruppo già costituito, compreso l'eventuale "gruppo misto", non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Articolo 19 – GIUNTA COMUNALE : *Nomina*

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che designa, tra gli Assessori interni, il Vicesindaco.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli Assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge (**).
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione in Consiglio.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado degli Assessori.
6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Articolo 20 – GIUNTA COMUNALE : *Composizione e funzionamento*

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori. La determinazione del numero degli Assessori è di competenza del Sindaco.
2. E' facoltà del Sindaco nominare Assessori esterni al Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità e di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

- 3.** L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
- 4.** La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- 5.** Il Sindaco partecipa come membro effettivo alle adunanze di Giunta con poteri di voto ed è computato ai fini della determinazione del quorum delle presenze e delle votazioni, salvo nei casi nei quali la Legge od il presente Statuto lo escludano.
- 6.** Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
- 7.** Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 21 – GIUNTA COMUNALE : Competenze

1. La Giunta è l'Organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera mediante deliberazioni collegiali.

2. La Giunta:

2.1 esamina gli argomenti da sottoporre al Consiglio comunale;

2.2 adotta tutti i provvedimenti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali nel rispetto degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;

2.3 esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi e i programmi, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica i risultati;

2.4 redige il bilancio annuale venti giorni prima della scadenza dell'esercizio;

2.5 predispone ed adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;

2.6 collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2, del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore od ai Responsabili dei servizi comunali.

2.7 opera in modo collegiale, da' attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, orientando, a propria volta, l'attività dei Dirigenti attraverso atti di indirizzo.

2.8 tali atti di indirizzo dovranno avere natura programmatoria, di ampio respiro, in cui si manifesti la volontà dell'Amministrazione di perseguire specifici obiettivi indicando gli strumenti, le risorse umane e finanziarie da utilizzare e i tempi di realizzazione.

2.9 la Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti e adotta i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) approva i programmi, i progetti, preliminari, definitivi ed esecutivi che non comportano varianti urbanistiche;
- c) assume atti di adeguamento e piccole modifiche di piani attuativi;
- d) individua professionisti per consulenze, studi, verifiche progetti e per attività di pianificazione in genere;
- e) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
- g) determina, applica e modifica le tariffe dei tributi e dei servizi, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- h) nomina i componenti delle commissioni ed organismi comunali quando la legge, i regolamenti o il presente statuto non attribuiscono tali competenze ad altri organi;
- i) propone ai Responsabili di servizio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ad Enti, Associazioni e persone;
- j) ha facoltà di erogare contributi a carattere straordinario;

- k) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale,
- l) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni,
- m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto od altro organo;

- n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- o) approva il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);
- p) autorizza la resistenza in giudizio, sia di fronte ad eventuali azioni o ricorsi proposti contro il Comune da terzi, sia quale parte civile in procedimenti penali (per le implicazioni di opportunità politica e non squisitamente tecnica che l'azione implica), a promuovere, conciliare e transigere le liti, nonché a nominare gli arbitri per i lodi arbitrali;
- q) promuove azioni giudiziarie e/o ricorsi sia giurisdizionali che amministrativi nell'interesse dell'Ente;
- r) determina la programmazione di assunzioni;
- s) individua le risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture di massima dimensione dell'ente, come indicate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- t) ha competenza in ordine alla costituzione di servitù o relativo atto di indirizzo;
- u) attribuisce il nome alle strade e piazze ed agli edifici comunali;
- v) definisce gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi per la stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati per fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- w) approva convenzioni per la gestione di beni od attività con organismi di volontariato, associazioni, cooperative, società sportive e culturali od organizzazioni di cittadini, enti ed organizzazioni pubbliche nell'ottica dei principi di solidarietà e sussidiarietà;
- x) sono altresì di competenza della giunta altri atti rientranti nella funzione di governo che non siano espressamente riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Direttore Generale ed ai responsabili d'area.

3. Le variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in casi di necessità ed opportunità, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei successivi sessanta giorni, pena la decadenza.

4. I componenti della Giunta comunale devono attenersi ai doveri previsti dalla Legge (**). In particolare, i membri competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Articolo 22 - ORGANI COLLEGIALI : Riunioni e deliberazioni

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati con arrotondamento all'unità superiore, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dai regolamenti.

2. In seconda convocazione la seduta del Consiglio Comunale è valida purchè partecipi almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, oltre al Sindaco od il suo sostituto.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni consiliari concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione del loro operato.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili degli uffici. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, che non costituisca un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica.

Qualora ciò comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, è richiesto anche il parere tecnico del Responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione. In mancanza del responsabile esprime i pareri il Segretario comunale.

La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio.

5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso, è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23 – DELIBERAZIONI : *Pubblicazione ed esecutività*

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 24 - IL SINDACO E VICESINDACO : *Funzioni*

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni di legge, è membro del Consiglio comunale ed è il responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, può essere attribuita ai dirigenti comunali mediante una delega di carattere generale o speciale.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare la Costituzione Italiana.

4. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e la prima riunione del Consiglio come previsto al precedente art. 13 e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti.

5. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalla Legge,(**) dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

7. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge (**).

Articolo 25 - IL SINDACO : *Poteri e competenze*

1. Il Sindaco ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Il Sindaco impartisce direttive al Direttore generale o, in mancanza, al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.

3. Il Sindaco nomina gli Assessori e ha facoltà di revoca di uno o più di essi, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

4. Il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, e degli uffici pubblici localizzati nel territorio, sulla base degli indirizzi

stabiliti dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate.

5. Il Sindaco:

- a)** ha facoltà di delega (*) agli Assessori ed ai Consiglieri comunali;
- b)** promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
- c)** convoca i comizi per i Referendum;

- d) adotta le ordinanze necessarie ed urgenti previste dalla Legge;
- e) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni affinché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- f) nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo;
- g) previa deliberazione della Giunta comunale, conferisce e revoca al Segretario comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
- h) con provvedimento motivato nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, come previsto al successivo art. 39.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento oppure entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Articolo 26 – IL SINDACO : *Attribuzioni di vigilanza*

1. Il Sindaco, o gli Assessori da lui delegati, rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

2. Il Sindaco:

- a) acquisisce informazioni ed atti anche riservati presso tutti gli uffici e servizi;
- b) sentita la Giunta, può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società di capitale partecipate dall'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;
- c) promuove direttamente od avvalendosi del Direttore generale o del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- d) promuove altresì iniziative sulle Aziende speciali, nonché sulle Società partecipate dal Comune, secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- e) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- f) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 27 – IL SINDACO : *Attribuzione di organizzazione e deleghe*

1. Il Sindaco esercita i poteri di polizia previsti dalla Legge nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, propone argomenti da trattare in Giunta, dispone la convocazione della stessa e la presiede.

2. Il Sindaco può delegare competenze ed attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori con possibilità di modifica successiva delle deleghe. Nell'ambito della delega l'Assessore ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sugli organi esecutivi del Comune.

3. Egli può altresì attribuire ai Consiglieri comunali un incarico, definito nella competenza e nel tempo, per la trattazione di specifici argomenti e ne informa il Consiglio comunale.

4. Il Consigliere incaricato riferisce direttamente al Sindaco e su sua richiesta può partecipare alla Giunta, senza diritto di voto, per illustrare l'argomento oggetto dell'incarico.

Articolo 28 – IL SINDACO : *Attribuzioni nei servizi di competenza statale*

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del governo sovrintendente:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti a lui demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
 - c) svolge direttamente le funzioni di "Ufficiale elettorale" o delega le stesse ad un Funzionario del Comune (**);
 - d) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza, e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - e) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e nei casi di necessità ed urgenza, provvedimenti in materia di sanità ed igiene , edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti suddetti provvede il Prefetto con propria ordinanza.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al precedente comma 2;
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie che interessano altri servizi di carattere generale.
7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

Articolo 29 - IL SINDACO : *Durata del mandato - Rieleleggibilità*

1. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla stessa carica.
3. E'consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Articolo 30 - DECADENZA DEL SINDACO

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta decadono in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare in tal caso il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma 3 decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Articolo 31- SCIoglimento E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(**)

1. Il Consiglio comunale si scioglie con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno :

- a)** nei casi previsti al precedente art. 30 commi 2, 3 e 4;
- b)** quando vengano compiuti atti contrari alla Costituzione e per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- c)** cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati purchè presentati contemporaneamente al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco;
- d)** riduzione dell'Organo consiliare per impossibilità di surroga alla metà dei Consiglieri;
- e)** quando non sia approvato il bilancio nei termini di legge (**).

2. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, continuano ad esercitare, sino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni a loro attribuiti.

4. Iniziata la procedura di scioglimento del Consiglio ed in attesa del decreto il prefetto per motivi di grave ed urgente necessità può sospendere, per un periodo non superiore a novanta giorni, il Consiglio comunale e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Articolo 32 – PRINCIPI ED ORGANIZZAZIONE

1. Il personale comunale opera al servizio della popolazione mettendo a disposizione le proprie conoscenze per agevolarla nella realizzazione di legittime richieste.

2. Agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento. Al Segretario Comunale od al Direttore Generale, se nominato, ed ai Funzionari responsabili spetta il compito di definire le modalità

operative e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi della professionalità e della responsabilità.

Articolo 33 – STRUTTURA : *Uffici e personale*

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici, dei servizi e la dotazione organica del personale in conformità alle norme del presente Statuto e dei Regolamenti.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficacia ed i criteri di funzionalità ed economicità della gestione.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative aggregate secondo regole di omogeneità e flessibilità in strutture progressivamente più ampie.

Articolo 34 – REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici; in particolare determina le attribuzioni, le responsabilità ed i reciproci rapporti tra gli uffici ed i servizi, nonché i rapporti tra il Segretario Comunale o il Direttore Generale, se nominato, il Sindaco, gli Organi di governo, gli uffici ed i servizi.

Articolo 35 – DOVERI E DIRITTI DEI DIPENDENTI

1. Ogni Dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza e a raggiungere gli obiettivi assegnati.
2. Il Comune promuove la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantire il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Articolo 36 – DIRETTORE GENERALE : *Funzioni*

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (**) e dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. Il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. In assenza della succitata convenzione, le funzioni di Direttore possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.
3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco.
4. Il Direttore generale sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente perseguendo l'efficacia (*) delle azioni con il miglior grado di efficienza, (*) ed esercitando una funzione di coordinamento tra i Responsabili dei settori organizzativi.
5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco, che può procedere alla sua revoca.
6. Il Direttore generale sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme sulla contabilità. Svolge inoltre tutte le funzioni specificate nel Regolamento (**).

Articolo 37 – SEGRETARIO COMUNALE : *Funzioni*

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
5. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
6. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di controllo eventuale delle deliberazioni della Giunta comunale.
7. Egli presiede l'ufficio elettorale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
8. Il Segretario comunale roga (*) i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ne autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento (**)o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 38 – RESPONSABILI DELLE AREE ORGANIZZATIVE

1. I Responsabili delle aree organizzative e le loro funzioni sono individuati secondo i criteri del Regolamento (**) e sono nominati con atto del Sindaco.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati a gestirne l'attività ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale o dal Segretario.

Articolo 39 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento(**) può assumere al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Sindaco, nel caso di vacanza, del posto o per altri gravi motivi, può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, (**) la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi di legge (**).

TITOLO IV

SERVIZI

Articolo 40 – GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni od altre attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale con le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Consiglio comunale può stabilire che i servizi pubblici siano gestiti nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un' Istituzione od un'Azienda;

- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per Azioni (*) od a Responsabilità limitata (*) a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o nell'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di Società per Azioni senza il vincolo delle proprietà pubblica maggioritaria a norma di Legge (**)
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse con i suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del Referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società di capitali a maggioranza pubblica.
5. Il Sindaco nella scelta dei rappresentanti comunali rispetta il principio delle pari opportunità tra i sessi.
6. I Consiglieri comunali possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione, negli eventuali comitati esecutivi e nei collegi dei revisori delle società a partecipazione comunale di cui al presente titolo IV.

Articolo 41 – AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
2. Le Aziende speciali improntano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti finanziari.
3. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Lo Statuto delle Aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
5. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore.
6. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale è disciplinato nell'ambito della Legge, dello Statuto e del Regolamento (**).

Articolo 42 – ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali dotati di sola autonomia gestionale e privi di personalità giuridica.
2. L'atto istitutivo contiene gli obiettivi da perseguire, il regolamento organizzativo dell'attività ed il piano tecnico-finanziario nel quale sono definite i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni mobili, immobili, ed i fondi liquidi.
3. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Direttore.

4. Gli indirizzi esposti nell'atto costitutivo sono verificati ed aggiornati in sede di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
5. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con delibera del Consiglio Comunale che ne approva lo specifico regolamento di gestione (**) e rinvia per le altre normative al "Regolamento generale sulle forme di gestione dei servizi comunali".

Articolo 43 – SOCIETA' PER AZIONI OD A RESPONSABILITA' LIMITATA (*)

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per Azioni od a Responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici locali una quota minoritaria delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione secondo le norme di Legge (**).
4. Le modalità dei controlli a salvaguardia degli interessi della collettività sono specificati nel "Regolamento generale sulle forme di gestione dei servizi comunali"

Articolo 44 – COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2. Il Comune fornisce forme di collaborazione con in Comuni limitrofi, riconoscendo ambiti di interesse sovracomunale su iniziative quali: la programmazione del territorio in funzione del coordinamento dei collegamenti, del recupero e della salvaguardia ambientale e la realizzazione di impianti di interesse sovracomunale gestiti secondo le forme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti (**).

Articolo 45 – CONVENZIONI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare apposite Convenzioni con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o privati.
2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le Convenzioni sono proposte dalla Giunta comunale e sono approvate dal Consiglio comunale .
4. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Articolo 46 – CONSORZI

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la costituzione di Consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi sia con altri comuni che con la Provincia. Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente articolo 46, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni.

4. L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, o suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione nello statuto del Consorzio.

Articolo 47 – UNIONE DI COMUNI

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 48 – STRUMENTI DI CONTRATTAZIONE PROGRAMMATA

1. Il Comune promuove accordi per realizzare interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle Amministrazioni Statali, Regionali e degli Enti Locali, secondo le modalità previste dalle leggi.(**)

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 49 – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite (*).

3. Il Comune, in conformità con le Leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il servizio economico finanziario è disciplinato dal Regolamento (**) ed ha il compito di coordinare e gestire l'attività finanziaria del Comune. Il Comune può stipulare apposite convenzioni per svolgere il servizio a mezzo di strutture esterne.

Articolo 50 – ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte (*), tasse (*) e tariffe (*).
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
5. Il Comune può attivare prestiti obbligazionari nelle forme previste dalla Legge (**).

Articolo 51 – TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata ed adeguata ogni anno dal Comune, in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

Articolo 52 – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune in applicazione della Legge sulle “ Disposizioni in materia dei diritti del contribuente ” (**) assicura:
 - a) la chiarezza e trasparenza delle norme tributarie;
 - b) l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti che lo riguardano;
 - c) l'effettiva comprensibilità degli atti e delle loro motivazioni;
 - d) gli strumenti per garantire la collaborazione tra il Comune ed il cittadino, nel rispetto della buona fede;
2. L'attuazione dei principi di cui al precedente comma viene demandata ai Regolamenti (**).

Articolo 53 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali (*) e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario ed al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in locazione. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 54 – BILANCIO COMUNALE

1. La gestione finanziaria e contabile del Comune viene definita dal bilancio annuale e pluriennale redatto dalla Giunta comunale in termini di competenza (*) deliberato dal Consiglio comunale secondo i principi e nei termini stabiliti dalla Legge (**).
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge (**) devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Contestualmente al bilancio la Giunta propone al Consiglio comunale per l'approvazione il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.
4. Il programma delle opere pubbliche è corredato da una scheda di descrizione dell'opera e del piano finanziario, nonché da una previsione sul sistema di appalto.
5. Gli impegni di spesa devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 55 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta comunale definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi.

Articolo 56 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 57 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini gestionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

- 2.** La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione (*) del Responsabile del procedimento di spesa.
- 3.** La determinazione deve indicare il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

4. Per le opere di manutenzione, per i servizi, per i lavori in economia e per le forniture il Comune deve dotarsi di albi permanenti di appaltatori e fornitori, distinti per oggetto di appalto, nonché di appositi regolamenti (***) che ne disciplinano le procedure.
5. Il Comune, in funzione delle richieste di iscrizione e cancellazione, provvede ad aggiornare, previa valutazione, gli albi di cui al precedente comma 4. Nel Regolamento per i contratti comunali saranno previsti i criteri per l'utilizzo dei predetti albi.

Articolo 58 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge il collegio dei Revisori dei conti, la cui durata ed i cui diritti sono regolati dalla Legge.
2. I componenti del collegio, di norma tre devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che presiede il collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. La funzione del Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere o, comunque, con altri Organi di amministrazione dell'Ente. Le incompatibilità ed ineleggibilità sono anche quelle derivate dalla Legge 80/91 e dall'art. 2399 del Codice Civile.
4. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
5. Il Revisore cessa il suo incarico per rinuncia, decadenza, revoca o morte. Il Consiglio comunale deve prendere atto delle cause di cessazione dall'incarico e provvedere a sostituire il Revisore con un membro appartenente alla stessa categoria professionale.
6. L'Organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. I Revisori hanno l'obbligo di partecipare, sia pure a titolo di assistenza e se invitati dal Sindaco, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale che trattano argomenti con contenuto economico-finanziario (bilancio, conto consuntivo, variazioni, mutui, accertamenti, residui d'esercizio *).
8. Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente (**), ne riferisce immediatamente al Consiglio.
10. L'Organo di revisione risponde della verità delle sue affermazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
11. All'Organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al Nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Articolo 59 – CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il Comune, nell'ambito della propria organizzazione, verifica la legalità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa avvalendosi delle competenze del Segretario comunale.

- 2.** Il Comune, mediante apposita struttura prevista dai regolamenti, effettua il controllo della gestione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi/risultati. La stessa struttura verifica la congruità dell'azione dei responsabili degli uffici e servizi con il perseguimento degli obiettivi prefissati e procede alla valutazione del loro operato.
- 3.** I controlli interni possono essere eseguiti mediante uffici costituiti in convenzione con altri Enti locali.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 60 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Consiglio comunale predispone ed approva un Regolamento (**) nel quale vengono definite le modalità per far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire pareri e proposte dei cittadini su specifici problemi.
4. L'Amministrazione promuove inoltre forme di consultazione con organi rappresentativi delle zone o delle categorie sulla gestione di servizi in cui le stesse sono interessate. Gli organi rappresentativi verranno convocati dal Sindaco o dall'Assessore prima dell'attivazione del servizio per esaminare eventuali proposte e poi alla fine di ogni anno per predisporre una relazione di merito da inviare al Sindaco.
5. Gli Organi di cui al precedente comma hanno facoltà di autoconvocarsi.
6. Le Associazioni, i Comitati, di cui al presente titolo possono costituirsi in Consulte le quali si propongono come interlocutori nei confronti dell'Amministrazione comunale sui problemi del loro settore o sui temi di comune interesse.

Articolo 61 – ACCESSO AGLI ATTI

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici sono accessibili per la consultazione ad ogni cittadino che ne faccia richiesta nei modi stabiliti dal "Regolamento di accesso agli atti"(**).
2. Possono essere sottratti alla consultazione solo gli atti che esplicitamente dispongono legislative od una temporanea motivata dichiarazione del Sindaco dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione (**).

Articolo 62 – DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I cittadini ed i soggetti che hanno interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire nello stesso fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge e per gli atti previsti al precedente art. 61, c.2.
2. L'Amministrazione comunale deve comunicare all'interessato il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine di adozione delle stesse.

Articolo 63 – ISTANZE

1. I Cittadini, le Associazioni, i Comitati possono rivolgere al Sindaco istanza (*) in forma scritta, presentata all'ufficio protocollo.
2. La risposta all'istanza viene fornita, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di protocollo, da parte del Sindaco, del Segretario o del dipendente responsabile in relazione all'oggetto della domanda.

Articolo 64 – PETIZIONI

1. Tutti i Cittadini possono rivolgere in forma collettiva petizioni (*) agli Organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La raccolta di adesioni può avvenire semplicemente apponendo la firma a fianco di ogni nome e cognome in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, l'assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.
5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia discusso in Consiglio comunale, da convocare entro 15 giorni.

Articolo 65 – REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi per tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, sullo Statuto del Comune e delle Aziende Speciali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere :
 - a) il quindici per cento del corpo elettorale riferito all'ultima revisione semestrale;
 - b) il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune;
4. I referendum richiesti sono indetti (*) dal Consiglio comunale con deliberazione che recepisce il testo da sottoporre all'elettorato.
5. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento per la disciplina dei referendum consultivi i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
6. I criteri di accettabilità dei referendum seguono gli ordinamenti della legge nazionale.

Articolo 66 – EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 67 – CONSULTA SPORTIVA

1. Il Comune, allo scopo di rendere più immediato e concreto il proprio sostegno alle attività sportive locali riconosce un organo consultivo che, dotato di un proprio regolamento e rappresentanza, si ponga come referente nei rapporti con l'Amministrazione comunale.
2. Scopi della Consulta sono:
 - a) agevolare le Società nella promozione e diffusione dello sport per i giovani;
 - b) sostenere le attività sportive amatoriali, pre-agonistiche, agonistiche a qualsiasi livello di età;
 - c) collaborare alla sussistenza di tutte le associazioni ginnico-sportive operanti a Turbigio senza fini di lucro;
 - d) illustrare nel proprio Regolamento i criteri adottati per la ripartizione tra le Associazioni sportive dei contributi stanziati dall'Amministrazione comunale.
3. Il rappresentante designato dalla Consulta dovrà presentare all'Assessore allo sport copia del Regolamento in vigore previsto al precedente comma 1 per l'approvazione della Giunta e tenere a sua disposizione la documentazione attinente le iniziative previste al precedente comma 2 (bilanci sociali, attività svolta, elenco degli iscritti, etc.),
4. Il rappresentante della Consulta, invierà entro marzo all'Assessore allo sport una relazione sull'andamento della gestione dell'anno precedente.

Articolo 68 – COMITATI DI ZONA O DI RIONE

1. Il Comune favorisce la costituzione di forme di aggregazione di zona o di rione e riconosce alle stesse la possibilità di formulare, tramite una propria rappresentanza, proposte di provvedimenti agli Organi comunali, nello spirito del tradizionale "Tùrbig in sù e Tùrbig in giù".
2. Tali Rappresentanze si esprimono inoltre sulle questioni che l'Amministrazione comunale intende sottoporre al loro preventivo parere e possono attivare manifestazioni nello spirito della tradizione popolare locale.
3. Il funzionamento delle Rappresentanze in oggetto è disciplinato da un proprio Regolamento interno, che dovrà prevedere la presenza nell'Organo direttivo di uno o più giovani in età prevista per la Consulta giovanile.

Articolo 69 – ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine la Giunta comunale, su istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Per ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia del proprio Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio nonché, entro il mese di gennaio, l'elenco delle manifestazioni o iniziative programmate per l'anno in corso, al fine del coordinamento tra le stesse.

Articolo 70 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ogni Associazione registrata ha diritto, su propria istanza, ad essere consultata in merito ad iniziative del Comune nel settore in cui la stessa opera e di esprimere il proprio parere in merito.
2. I pareri espressi dall'Associazione devono pervenire al Comune nei termini previsti dal caso specifico.
3. I rappresentanti delle Associazioni possono intervenire negli organi di consultazione nei modi previsti dall'apposito Regolamento.

Articolo 71 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, iscritte nell'apposito registro, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, è stabilita in apposito Regolamento (**), in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità. Deve comunque essere privilegiata l'erogazione dei contributi e l'assegnazione delle strutture ad Associazioni che coinvolgano giovani residenti in età compresa tra i sei ed i diciotto anni.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo Regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento o Convenzione.

Articolo 72 – ASSOCIAZIONE “PRO-LOCO”

1. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco una funzione mirata alla promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, folcloristico ed ambientale della Comunità turbignese ed a favorire l'attività turistica nel territorio.
2. L'Amministrazione comunale, pur conservando un rapporto diretto con le singole Associazioni e comitati assegna alla Pro Loco la funzione di coordinamento delle manifestazioni ed iniziative che i vari Enti Locali intendono realizzare nell'ambito del territorio comunale.
3. L'Associazione Pro Loco ha la facoltà di designare un proprio rappresentante all'interno delle Commissioni inerenti la Cultura, l'Istruzione lo SportTempo ed il Tempo Libero, con funzioni consultive e propositive.

Articolo 73 – VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Volontariato può esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate per gli aspetti antinfortunistici, legali e di responsabilità civile connessi allo svolgimento della loro attività.

TITOLO VII

DIFENSORE CIVICO

Articolo 74 – NATURA – FUNZIONI – COMPETENZE

1. Il Difensore civico è il garante dell'imparzialità nel rapporto tra Cittadini ed Amministrazione.
2. Il Difensore civico deve intervenire su richiesta dei Cittadini interessati singoli od associati o per iniziativa propria ogni volta che ritenga sia stata violata la Legge, lo Statuto od i Regolamenti .
3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli ed indicazioni al richiedente affinché lo stesso possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

Articolo 75 – MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio ha sede nel territorio comunale in un locale riservato, messo a disposizione dall'Amministrazione e dotato di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario al Difensore civico per il buon espletamento della sua funzione.
2. Il Difensore civico può convocare i responsabili comunali e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio; egli può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica, ed essi devono fornire la massima collaborazione.
3. Acquisite tutte le informazioni utili, egli espone per iscritto entro trenta giorni, il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; in caso di ritardo sollecita gli Organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli Organi sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate.
4. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore civico, il quale può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno nel primo Consiglio comunale.
5. E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione di assistere, senza diritto di voto e di intervento, alle sedute delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, (*) licitazioni private, (*) appalti concorso (*). A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
6. Il Difensore civico svolge le sue attività gratuitamente nei confronti dei cittadini.

Articolo 76 – NOMINA E REQUISITI

1. Il Difensore civico, anche se prescelto in convenzione con altri Comuni, è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati; se per due volte non si ottiene la maggioranza richiesta, la nomina avverrà per maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Difensore civico dovrà possedere il titolo di studio di Laurea preferibilmente in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia o equipollenti e comprovare la competenza in materia allegando specifico curriculum.
3. La designazione del Difensore civico deve comunque avvenire tra persone che per preparazione, titolo di studio e provata esperienza diano garanzia di obiettività e serenità di giudizio.

4. La scelta avverrà tra i candidati ritenuti idonei a seguito di avviso pubblico, come da relativo regolamento.
5. Il Difensore civico resta in carica cinque anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile.

6. Egli ha l'obbligo del segreto d'ufficio ed è tenuto a tutelare il diritto alla riservatezza dei soggetti che richiedono il suo intervento.
7. Il Difensore civico prima del suo insediamento presta giuramento dinanzi al Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana e di adempiere le sue funzioni al solo scopo del pubblico bene.

Articolo 77 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non può essere nominato Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri dell'Organo regionale di controllo, i Ministri di culto;
 - c) i Dipendenti del Comune, gli Amministratori e i Dipendenti di persone giuridiche, Enti, Istituti ed Aziende partecipate dal Comune o che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale;
2. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne avrebbe impedito la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta con le stesse maggioranze previste per la nomina.
4. Nel caso di revoca, decadenza, dimissioni o morte, sarà il Consiglio comunale a provvedere alla nuova nomina entro 60 giorni dalla sospensione del servizio.

Articolo 78 – RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore civico presenta, al Consiglio comunale entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale indica le disfunzioni riscontrate e formula proposte per prevenirle
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima riunione dopo la presentazione.

Articolo 79 – INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione ed i rimborsi individuati nel relativo regolamento.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 80 – STATUTO

1. Lo Statuto è il documento basilare dell'Ordinamento comunale al quale si devono conformare tutti gli atti normativi del Comune. L'Organo competente per le modifiche dello Statuto è il Consiglio comunale con la procedura prevista dalla Legge (**).
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
3. Il presente Statuto annulla e sostituisce tutti i precedenti e le loro modifiche.

Articolo 81 – REGOLAMENTI

1. Il Comune emana Regolamenti:
 - a) sulle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) su tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Sulle materie di competenza comunale per riserva di legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Sulle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. La proposta dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini.
5. Nella formazione dei Regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono approvati con delibera del Consiglio comunale e soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta giorni dopo l'adozione della delibera. I Regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli e sono raccolti nella Biblioteca civica a disposizione dei cittadini.
7. Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative stabilite nei regolamenti stessi.

Articolo 82 – REVISIONI

1. Lo Statuto ed i Regolamenti devono essere tenuti aggiornati rispetto alle modifiche legislative intervenute ed ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 83 – PUBBLICITA' DELLO STATUTO

1. Copia del presente Statuto dovrà sempre essere esposta all'Albo Pretorio nonché disponibile presso la Biblioteca civica per chiunque ne voglia prendere visione.
2. Copia dovrà essere inviata a tutte le famiglie residenti, alle Associazioni riconosciute ed agli Enti attivi sul territorio.